

**UNIONE ITALIANA**

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: info@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr

GIUNTA ESECUTIVA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) BORSE DI STUDIO PER LA REGOLARE FREQUENZA DELL'UNIVERSITÀ DEL LITORALE DI CAPODISTRIA – DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA APPLICATA – ITALIANISTICA, PRESSO LA FACOLTÀ DEGLI STUDI UMANISTICI

Articolo 1

L'Unione Italiana (UI) e l'Università Popolare di Trieste (UPT) indicano un Bando di Concorso (di seguito: Bando) per l'assegnazione di N° 4 Borse di Studio (di seguito: Borse) riservato agli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale presso l'Università del Litorale di Capodistria, Dipartimento di Italianistica per l'Anno Accademico (di seguito: A.A.) 2021/2022.

Articolo 2

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni che:

- hanno frequentato le Scuole Italiane di I grado (dalla I all'VIII/IX classe elementare) e di II grado (dalla I alla IV/V classe media superiore);
- hanno frequentato soltanto le Scuole Italiane di II grado (dalla I alla IV/V classe media superiore) qualora nel Comune di residenza, all'epoca considerata, non fosse operante una Scuola Italiana di I grado.

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni già iscritti a un corso di laurea di primo grado presso il citato Dipartimento dell'Università del Litorale di Capodistria e gli studenti in possesso di una laurea di primo grado che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale presso il citato Dipartimento dell'Università del Litorale di Capodistria, che soddisfano le condizioni del comma 1 del presente articolo.

In via eccezionale, in presenza di fondata e oggettiva motivazione adotta dai candidati, la Commissione giudicatrice (di seguito: Commissione), sentito il parere del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, può decidere di ammettere al Bando domande che non soddisfano i criteri indicati nel comma 1 del presente articolo. Le decisioni sull'ammissibilità delle domande sono insindacabili e inappellabili.

Articolo 3

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse per la frequenza del Dipartimento di Linguistica applicata – Italianistica, gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni che soddisfano le condizioni dell'Articolo 2 e che:

- a livello di Scuola media superiore (I-IV/V classe) hanno riportato un profitto cumulativo medio non inferiore a 3,5 (nella media non viene considerato il voto di maturità).

Articolo 4

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, e che:

- hanno concluso l'istruzione media superiore superando l'esame di Maturità di Stato di Lingua e letteratura italiana – livello superiore (livello A);

Articolo 5

Non possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti che:

- hanno già usufruito di Borse assegnate, per un livello d'istruzione superiore a quello della Scuola Media Superiore per i corsi di laurea di primo livello, rispettivamente della laurea di primo livello per i corsi di laurea specialistici/magistrali, nell'ambito della collaborazione UI-UPT;
- sono in rapporto di lavoro.

Le Borse promosse dal presente Bando non sono cumulabili con altre Borse di Studio (fatta eccezione per i programmi di mobilità temporanea quali Erasmus+, CEEPUS, etc.).

Gli assegnatari delle Borse sono tenuti a trasmettere, all'inizio di ciascun A.A., alla Giunta Esecutiva dell'UI una dichiarazione autografa certificante l'assenza degli impedimenti indicati nei comma 1 e 2 del presente articolo.

Il mancato rispetto del comma 3 del presente articolo comporta la sospensione dell'erogazione della Borsa fino alla presentazione dell'autocertificazione richiesta.

I premi, i riconoscimenti in denaro e gli assegni *una tantum* ottenuti dagli studenti per ragioni di merito o di ricerca non rappresentano impedimento all'erogazione della Borsa.

Articolo 6

La durata delle Borse è pari alla durata legale del corso di laurea seguito dallo studente. Qualora lo studente assegnatario di una Borsa per un corso di laurea di primo livello, decidesse di proseguire gli studi iscrivendo la laurea magistrale o specialistica, presso lo stesso Dipartimento, la Borsa gli verrà assegnata automaticamente.

La durata delle Borse assegnate agli studenti già iscritti ad un corso di laurea coincide con il periodo rimanente fino alla conclusione della durata legale del corso frequentato dall'assegnatario della Borsa.

La Borsa consta di 10 (dieci) mensilità annuali il cui ammontare viene stabilito dall'UI per ogni A.A.

Allo scadere della durata legale del corso di laurea all'assegnatario della Borsa viene riconosciuto un contributo finanziario *una tantum* per la tesi di laurea il cui ammontare è fissato nell'importo pari a due mensilità.

Articolo 7

Il mantenimento della Borsa negli A.A. successivi a quello in cui è stata assegnata sarà valutato annualmente, in base al rispetto della seguente condizione:

- il conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi – ECTS previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti.

In caso di mancato adempimento, per cause non oggettive, della disposizione di cui al precedente comma del presente articolo, l'erogazione della Borsa sarà sospesa fino al conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti.

Articolo 8

Lo studente assegnatario di una Borsa ha l'obbligo di sottoscrivere un Contratto di studio con l'UI e con l'UPT.

Agli assegnatari delle Borse è fatto obbligo di laurearsi entro due (2) anni dalla conclusione della durata legale del corso di laurea.

Il mancato adempimento da parte dell'assegnatario della Borsa degli obblighi elencati nei commi precedenti comporta la decadenza del diritto alla Borsa, e determina l'obbligo alla restituzione all'UI dell'intero ammontare dell'importo in denaro percepito.

Articolo 9

L'ammontare del premio in denaro riconosciuto agli assegnatari della Borsa varia in dipendenza della residenza dichiarata dallo studente.

Gli assegnatari della Borsa residenti in una Città/Comune distante più di 35 (trentacinque) km da Capodistria, hanno diritto a un premio in denaro maggiorato di un terzo rispetto a quello riconosciuto agli studenti residenti a Capodistria.

Il versamento del premio in denaro maggiorato ai sensi della disposizione del comma precedente è subordinato alla presentazione, da parte dell'assegnatario della Borsa, all'inizio di ciascun A.A. del certificato di residenza rilasciato dalle autorità competenti.

Articolo 10

Alla domanda di partecipazione al Concorso, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Fotocopia del certificato di nascita.
- 2) Fotocopia del certificato di cittadinanza.
- 3) Certificato comprovante la frequenza della Scuola Italiana di I e II grado rilasciato dalla Direzione della scuola.
- 4) Fotocopia della pagella dell'VIII (per gli studenti che hanno frequentato le scuole in Croazia) /IX classe (per gli studenti che hanno frequentato le scuole in Slovenia), timbrata dalla scuola.
- 5) Fotocopie delle pagelle di tutte le classi della Scuola Media Superiore, timbrate dalla scuola.
- 6) Fotocopia del diploma/pagella di maturità, timbrata dalla scuola.
- 7) Fotocopia del certificato attestante gli esami opzionali sostenuti alla Maturità di Stato (solo per i candidati che si sono diplomati ai sensi del precedente ordinamento e che hanno sostenuto successivamente la Maturità di Stato in Croazia), timbrato dalla scuola.

- 8) Notifica di profitto di maturità generale (solo per i candidati che hanno sostenuto la Maturità generale in Slovenia), timbrato dalla scuola.
- 9) Certificato d'iscrizione nella locale Comunità degli Italiani in qualità di membro effettivo.
- 10) Un documento rilasciato dall'autorità locale certificante la dichiarazione di appartenenza nazionale alla CNI.
- 11) Piano di studi, certificato degli esami sostenuti con relative votazioni e crediti formativi conseguiti (solo per i candidati già iscritti a corsi di laurea di primo livello e per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale).
- 12) Fotocopia del certificato di laurea di primo livello e notifica del voto riportato (solo per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale).
- 13) Certificato di residenza rilasciato dalla competente autorità.

Articolo 11

La domanda di partecipazione al presente Bando, inclusi i relativi allegati, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire all'Unione Italiana in formato digitale (PDF), all'indirizzo email guidotto@unione-italiana.eu, **entro il termine perentorio delle 23:59 del 10 ottobre 2021.**

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno recare chiara indicazione in merito al corso di laurea (Dipartimento) che lo studente intende iscrivere e al livello universitario per il quale viene richiesta la Borsa (corso di laurea di primo livello/corso di laurea specialistica/magistrale).

Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le Domande pervenute entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo e corredate da tutta la documentazione richiesta.

Articolo 12

Le domande per l'assegnazione delle Borse saranno valutate da una Commissione, formata da un Presidente e da due membri, eletti uno in rappresentanza delle Scuole e l'altro delle Istituzioni prescolari della CNI, nominata dalla Giunta Esecutiva dell'UI, che si atterrà ai criteri stabiliti nel presente Bando e nell'apposito Regolamento punteggi.

Il processo di selezione dei candidati avverrà in base all'esame delle Domande pervenute e della documentazione a queste allegata.

Al termine della valutazione la Commissione formulerà la graduatoria dei candidati distinte per ciascuna categoria di destinatari indicata nell'articolo 1 del presente Bando.

Le Borse verranno assegnate secondo l'ordine di tale graduatoria.

Nel caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario della Borsa questa potrà essere assegnata per il rimanente periodo ai candidati che, risultati idonei, seguono in ordine di graduatoria.

Articolo 13

I candidati hanno diritto di presentare ricorso entro otto (8) giorni dalla comunicazione dei risultati. Le risposte ai ricorsi devono essere esibite entro otto (8) giorni dalla data di scadenza del tempo utile per gli stessi.

Il ricorso va presentato al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana, Via delle Pile/Uljarska 1/IV, 51000 Fiume. Farà fede il timbro postale.

Articolo 14

In deroga all'Articolo 4 del presente Bando possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, e che hanno concluso l'istruzione media superiore superando l'esame di maturità a sensi dell'ordinamento precedente (Maturità scolastica).

In sede di formulazione delle graduatorie dei candidati il punteggio per la Maturità scolastica sarà assegnato ai sensi delle disposizioni previste dall'apposito Regolamento punteggi.

Articolo 15

Il presente Bando entra in vigore il giorno della sua approvazione.